



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Via della Trinità dei Pellegrini, 1 - 00186 Roma
tel. 06 6876662 - fax 06 6878819 - info@sagunsa.it

Roma 14.7.2014

Allegati vari

Egr. Dr. Riccardo TURRINI VITA
Direttore Generale del Personale e della Formazione
DAP

Oggetto: Richiesta modifica circolare permessi giornalieri lavoratore padre.

Con la presente nota questa O.S. intende sollevare la questione di un diritto spettante al dipendente padre oggi negato per il fatto che una circolare del DAP, **n. 0066854 del 15.02.2010** non è stata rettificata in virtù di nuovi orientamenti, ordinanze e sentenze, in particolare per il recepimento di una **un'ordinanza del Consiglio di Stato del 2013 ed della sentenza del 2008 sempre del Consiglio di Stato (allegate)**.

Il dipendente Remo Bibbiani, in servizio alla C.C. di Livorno, il 30 maggio u.s., ha presentato alla sua direzione istanza per la concessione del permesso di due ore giornaliero per assistere il figlio da poco nato. La direzione ha per ora trasmesso richiesta di parere al Prap.

Il diritto di cui si chiede la concessione è relativo ai permessi di 2 ore giornaliero a seguito della nascita del figlio, come previsto dagli **articoli 39 e 40 del D.Lgvo n. 151-2001**, che allo stato sono negati al personale dell'Amministrazione Penitenziaria, mentre il personale appartenente ad altri ministeri, ad esempio del Ministero del Lavoro, MEF, Funzione Pubblica ecc. fruisce di tale beneficio.

Al riguardo una specifica ricerca ha fatto emergere una recente **“ordinanza” in sede giurisdizionale** del Consiglio di Stato, la quale conferma in pratica la precedente sentenza del 2008. In sintesi tale ordinanza recita: *..... il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con **Ordinanza n. 03386/2013 del 29 agosto 2013**, ha deciso che l'art. 40 del D.Lvo 151/2001 lettera c) riferendosi alla “madre che non sia lavoratrice dipendente”, si applichi non solo alla lavoratrice “autonoma” ma, per la sua lata accezione letterale ed in mancanza di esplicita esclusione, anche alla lavoratrice “casalinga”.*

In tal senso questa Federazione auspica che codesta Direzione Generale voglia modificare la citata circolare del 15.02.2010, recependo quanto disposto dalla Ordinanza del Consiglio di Stato.

Per maggiore chiarezza sul diritto alla fruizione delle 2 ore di riposo giornaliero si riporta di seguito una recente risposta della **FormezPA-Linea Amica (Ministero per la semplificazione e Pubblica Amministrazione)** **ad un quesito in data 9 aprile 2014:**

Lavoro. Riposi giornalieri per i genitori

09/04/2014

Domanda:

Quali sono i requisiti per usufruire del congedo per allattamento della madre e del padre?

Risposta:

Ai sensi dell'[art. 39 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), durante il **primo anno** di vita del bambino, la lavoratrice madre può fruire di **due periodi di riposo di 1 ora, anche cumulabili nella giornata**, ma non in giornate diverse, con diritto di uscire dal luogo di lavoro, per provvedere alle esigenze del bambino.

L'articolazione dei riposi giornalieri deve essere **concordata** tra la lavoratrice e il responsabile dell'ufficio, in mancanza di accordo sarà determinata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, tenuto conto delle esigenze del neonato e dell'attività lavorativa.

Nel caso in cui l'**orario di lavoro giornaliero** è, contrattualmente, **inferiore alle 6 ore** le ore di riposo si riducono ad **1 ora**, mentre nel caso di **parto plurimo** sono **raddoppiati**.

Per fruire dei riposi giornalieri, la lavoratrice madre deve presentare al Responsabile dell'Unità di appartenenza una specifica domanda, con l'indicazione dell'orario. Le ore di assenza per riposi giornalieri non incidono in alcun modo sul rapporto di lavoro.

Agli effetti della **retribuzione**, **le ore di assenza per riposi giornalieri sono considerate ore di lavoro ordinario**. Non sono consentiti trattamenti economici sostitutivi della fruizione del diritto.

Il **lavoratore padre** usufruisce degli stessi diritti, in base all'[art. 40 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), nei seguenti casi:

1. nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
2. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
3. **nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;**
4. in caso di morte o di grave infermità della madre.

A tal proposito la [Sentenza n. 4293/2008 del Consiglio di Stato](#) del 9 settembre 2008, ha ritenuto ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre **anche se la madre casalinga è "impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato"**.

Dello stesso tenore sono la [Lettera Circolare B/2009](#) del 12/05/2009 e la [Lettera Circolare C/2009](#) del 16/11/2009 diffuse dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la [Circolare Inps n. 112 del 15.10.2009](#), che introduce la possibilità per il **padre di beneficiare di "permessi per la cura del figlio"** anche quando la **madre è casalinga**.

Il padre dipendente può quindi:

- **fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno, a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).**
- i riposi possono essere utilizzati **a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto** (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge);
- in caso di parto plurimo i riposi per il padre possono essere raddoppiati; il padre può usufruirne da subito, ma solo per le ore aggiuntive. (f.to Formez PA)

Per quanto sopra richiamato risulta del tutto evidente che diverse interpretazioni relative all'articolo 40 del decreto legislativo n. 151 del 2001 si riverberano in maniera palesemente difforme sui lavoratori della pubblica amministrazione pur afferenti a Ministeri, enti e servizi diversi. Questa difformità introduce una diversità di trattamento, tra i lavoratori della pubblica amministrazione, in materia diritti a tutela e sostegno della maternità e paternità tale da reclamare un intervento volto a ripristinare la parità dell'accesso al diritto stabilito dal decreto legislativo n. 151 del 2001.

Nella certezza che di un Suo fattivo intervento e risolutivo, finalizzato a non penalizzare i dipendenti interessati, si coglie l'occasione per porgerLe distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Roberto Martinelli)

